Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

Il Rettore

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012 n. 87, serie generale, e, in particolare, l'art. 16, comma 7, lettera m);

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 174 del 29.5.2008 e successivamente adeguato (L. 240/2010) con D.R. n. 296 del 15 ottobre 2013, aggiornato e coordinato con le successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. recante "Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. recante Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO il Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270, modificativo e sostitutivo del Decreto MURST n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n.249 "Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244" e in particolare l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e in particolare l'art. 5, comma 4;

VISTO il Decreto ministeriale del 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del DM 10 settembre 2010, n. 249" ed in particolare l'art. 3 in cui sono definiti i requisiti per l'attivazione di tali percorsi di specializzazione;

VISTO il Decreto ministeriale 30 novembre 2012 n. 93 recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio";

VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'a.a. 2016/17;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare l'articolo 5, l'articolo 17, comma 2, lett. d), e l'articolo 22, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" col quale, tra l'altro, vengono individuati i requisiti di ammissione, l'articolazione del percorso, nonché disposizioni varie su prove di accesso e graduatorie di merito;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni nella L. 6 giugno 2020, n. 41 (G.U. 06/06/2020, n. 143);

VISTO il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020;

VISTA la nota prot. n. 4660 del 14 aprile 2026, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca, nel fornire le indicazioni operative per l'avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'a. a. 2025−2026, chiede agli Atenei di procedere con l'inserimento in banca dati RDA_SUA CdS, dal 23 aprile al 7 maggio 2026, delle proposte di attivazione dell' XI ciclo dei predetti corsi per l'a. a. 2025−2026, indicando il massimo del potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica (scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado);

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Digies n. 100 del 04.05.2026, trasmesso con prot. n. 14588 del 04 maggio 2026 con il quale si approva la proposta di attivazione e gestione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno XI ciclo, con la designazione della Prof.ssa Annamaria CURATOLA, ordinaria del s.s.d. PAED−02/A (ex M−PED/03) – Didattica e pedagogia speciale, quale docente di riferimento per la direzione del Corso di specializzazione in questione, e si autorizza il Direttore del Dipartimento DiGiES a stipulare le necessarie convenzioni con le Scuole ed attivare i tirocini formativi;

VISTO il Verbale dell'adunanza del 06 maggio 2026 del Consiglio Direttivo del Centro T.A.L che esprime parere favorevole all'attivazione del percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di I e II grado – XI ciclo, di cui ai D MM 249/2010 e 30 settembre 2011, secondo quanto proposto con Decreto del Direttore del Dipartimento Digies n. 100 del 04.05.2026;

VISTO il D.R. n. 148 del 6 maggio 2026, sottoposto a ratifica di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con cui è stata deliberata l'istituzione e l'attivazione del Corso di specializzazione per le attività di sostegno per l'a.a. 2025−2026 (XI ciclo);

VISTO il D.M. del 26 giugno 2026, n. 926, di ripartizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l'anno accademico 2025/2026;

RILEVATO che il predetto D.M. n. 926/2026 ha autorizzato l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ad attivare per l'a.a. 2025−2026 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni della scuola dell'infanzia (55 posti), della scuola primaria (114 posti), della scuola secondaria di I grado (0 posti) e della scuola secondaria di II grado (325 posti);

VISTO il D.R. n. 222 dell'1 luglio 2026 con il quale è indetta, per l'anno accademico 2025/2026, la selezione per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e, in particolare, l'art. 11 comma 1 "Commissione giudicatrice"; VISTO il D.R. n. 229 del 10 luglio 2026 con il quale al fine di consentire ad una più ampia platea di candidati di partecipare al bando è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

VISTO il D.R. n. 234 del 15 luglio 2026, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la selezione per l'accesso ai Corsi di formazione - XI ciclo - per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il D.R. n. 240 del 16 luglio 2026, con il quale è stata nominata una specifica Commissione preposta alla valutazione dei titoli di accesso e dei titoli validi per la formazione delle graduatorie per tutte le categorie cui sono destinati i bandi in premessa;

VISTI gli atti prodotti dalle suddette commissioni in merito alle prove di esame e alla valutazione dei titoli di accesso e punteggi per gli ulteriori titoli ai fini della formulazione delle graduatorie finali di ammissione;

ACCERTATA la regolarità formale degli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice;

PREMESSO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva e che l'Università a seguito di verifiche aventi ad oggetto le autocertificazioni e la documentazione prodotte dai candidati, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti di partecipazione previsti dal bando o per dichiarazioni mendaci;

PRESO ATTO che il numero dei posti disponibili per l'ammissione alla selezione determinato dal D.M. n. 926 del 26 giugno 2026 è articolato come segue:
INFANZIA n. 55
PRIMARIA n. 114 SECONDARIA II GRADO n. 325;

VISTO il D.R. n 336 del 9 ottobre 2026 con il quale sono approvati gli atti e le graduatorie della procedura selettiva per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2025-2026 (XI Ciclo), bandita con D.R. n. 222 dell'01.07.2026;

VISTO il D.R. n. 340 del 13 ottobre 2026 di rettifica delle graduatorie della procedura selettiva per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, anno accademico 2025-2026 (XI Ciclo), bandita con D.R. n. 222 del 01 luglio 2026;

CONSIDERATO che per i gradi scuola Infanzia e Primaria si sono esaurite le graduatorie con un numero di immatricolati rispettivamente di n. 26 e n. 95;

CONSIDERATO che relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, a seguito di scorrimento di graduatoria, sono stati coperti i n. 325 posti assegnati con D.M.n. 926 del 26 giugno 2026;

PRESO ATTO che relativamente alla scuola secondaria di secondo grado figurano in graduatoria ancora n. 41 idonei dalla posizione 353 alla 393;

PRESO ALTRESI' ATTO che alcuni candidati, già ammessi in quanto in posizione utile in graduatoria o soprannumerari, hanno richiesto in ritardo, rispetto al termine posto, di potersi immatricolare;

PRESO ATTO dei dati relativi ai posti assegnati e ai titoli di specializzazione conseguiti per la scuola secondaria di secondo grado nei tre cicli precedenti, dai quali risulta che: nell'VIII ciclo, a.a. 2022/2023, a fronte di n. 557 posti assegnati, hanno conseguito il titolo n. 549 corsisti, con una differenza di n. 8 unità; nel IX ciclo, a.a. 2023/2024, a fronte di n. 602 posti assegnati, hanno conseguito il titolo n. 583 corsisti, con una differenza di n. 19 unità; nel X ciclo, a.a. 2024/2025, a fronte di n. 602 posti assegnati, hanno conseguito il titolo n. 548 corsisti, con una differenza di n. 54 unità;

CONSIDERATO che, nei tre cicli sopra richiamati, il numero complessivo dei titoli conseguiti, pari a n. 1.680, è risultato inferiore di n. 81 unità rispetto ai complessivi n. 1.761 posti assegnati, evidenziando il reiterato mancato raggiungimento del contingente autorizzato in termini di specializzazioni effettivamente conseguite;

RILEVATO, in particolare, che nel solo X ciclo lo scostamento tra posti assegnati e specializzati è stato pari a n. 54 unità e risulta, pertanto, superiore al numero dei n. 41 candidati tuttora idonei nella graduatoria dell'XI ciclo per la scuola secondaria di secondo grado;

CONSIDERATO che l'ammissione di ulteriori n. 41 candidati consentirebbe, sotto il profilo quantitativo, un recupero soltanto parziale dello scostamento registrato nel solo ultimo ciclo, residuando una differenza di n. 13 unità rispetto a tale scostamento e di n. 40 unità rispetto a quello complessivo dei tre cicli precedenti;

VALUTATO che i dati sopra riportati costituiscono elementi a sostegno dell'interesse pubblico a valorizzare la capacità formativa già espressa dall'Ateneo e a favorire il conseguimento della specializzazione da parte di candidati che hanno già superato le prove selettive, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e della qualità del percorso formativo;

CONSIDERATO che il rafforzamento della formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno risponde alle finalità di inclusione scolastica e di qualificazione dell'offerta formativa perseguite dalla normativa richiamata in premessa;

RITENUTO, alla luce del reiterato mancato raggiungimento del contingente assegnato in termini di specializzazioni effettivamente conseguite, di perseguire il pieno impiego della capacità formativa dell'Ateneo attraverso l'ammissione dei n. 41 candidati idonei ancora presenti nella graduatoria dell'XI ciclo, in misura inferiore sia allo scostamento di n. 54 unità registrato nel solo X ciclo sia a quello complessivo di n. 81 unità rilevato nei tre cicli precedenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di disporre l'ammissione dei predetti n. 41 candidati idonei alla scuola secondaria di secondo grado dell'XI ciclo, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e assicurando la disponibilità delle risorse didattiche, organizzative e delle sedi di tirocinio necessarie;

SENTITA a tal proposito la coordinatrice del TFA prof.ssa Curatola;

Decreta

per quanto in premessa:

Art. 1 - Per le motivazioni esposte in premessa, è disposta l'ammissione al Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, scuola secondaria di secondo grado, a.a. 2025/2026 – XI ciclo, di ulteriori n. 41 candidati idonei collocati nelle posizioni dalla n. 353 alla n. 393 della graduatoria vigente. Il numero dei posti destinati alla scuola secondaria di secondo grado è conseguentemente incrementato da n. 325 a n. 366.

Art. 2 - E' disposta l'iscrizione, per tutti i gradi, dei candidati, già ammessi in quanto in posizione utile in graduatoria o soprannumerari, che non hanno presentato domanda di immatricolazione nei tempi in precedenza imposti.

Art. 3 - Gli uffici competenti procedono alla pubblicazione dell'avviso recante i termini e le modalità di immatricolazione dei candidati di cui all'art. 1, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, dei requisiti di accesso e delle condizioni previste dal bando. Le strutture responsabili del Corso provvedono agli adempimenti organizzativi e didattici conseguenti, verificando e assicurando la disponibilità delle risorse e delle sedi di tirocinio necessarie, nel rispetto degli standard previsti per il percorso formativo.

Il presente decreto è pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito internet d'Ateneo, alla pagina web dedicata, rinvenibile al link:
https://www.unirc.it/corsi/formazione-insegnanti/corso-di-sostegno-aa-20252026

Reggio Calabria

Il Direttore Generale

Ing. Pietro FOTI

Firmato digitalmente da: Pietro Foti
Organizzazione: UNIVERSITAMEDITERRANEA/00163260805
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 16/11/2026 13:45:19

Il Rettore

Prof. Giuseppe ZIMBALATTI

Firmato digitalmente da Giuseppe Zimbalatti
Data: 16.11.2026 13:50:00 CET
Organizzazione: UNIVERSITAMEDITERRANEA/00163260805